



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/26 del 3.10.2019

L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettera c) - Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento.

LINEE GUIDA

1. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

I beneficiari dei contributi in oggetto sono i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia non statali, operanti nel territorio regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR) ai sensi della L. n. 62/2000 e successivi Decreti ministeriali attuativi e di tutti i requisiti a tal fine previsti, che presentano regolare istanza ai sensi di quanto previsto nelle presenti Linee guida e negli appositi Avvisi.

I soggetti beneficiari, inoltre, devono:

- A. aver operato, in regola con le vigenti disposizioni, come scuola dell'infanzia non statale paritaria almeno per tutto il precedente anno scolastico;
- B. garantire la gestione dell'attività scolastica mediante l'impiego della seguente dotazione minima di personale:
 - il personale docente necessario per garantire il regolare svolgimento delle 40 ore settimanali minime previste per il funzionamento della scuola dell'infanzia, per ciascuna sezione;
 - 1 segretario/impiegato amministrativo;
 - 1 coordinatore, per le scuole con più di una sezione;
 - 1 assistente/ausiliario con compiti di vigilanza, ogni quattro sezioni.

Il regime di inquadramento contrattuale del personale di cui sopra è stabilito dai vigenti CCNL di categoria applicati.

L'incarico di coordinamento può essere attribuito a un insegnante di Sezione.

Nel caso di frequenza di uno o più alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92 potrà essere impiegato, in aggiunta all'organico sopra indicato, un insegnante di sostegno e/o un assistente specializzato, contrattualizzato/i almeno per il numero di ore previste nel piano educativo individualizzato (P.E.I.);

- C. garantire l'organizzazione della scuola in sezioni aventi un numero minimo di alunni pari a 15 e un numero massimo di alunni pari a 29, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di edilizia scolastica. Per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 8 e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

un massimo di 20, in relazione anche alla gravità della disabilità su autorizzazione da parte del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. Eventuali ulteriori deroghe al limite minimo di alunni per sezione potranno essere valutate, da parte del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, solo per le scuole ubicate in località prive di altre scuole dell'infanzia statali o paritarie;

- D. essere in regola con la presentazione dei rendiconti relativi agli anni scolastici precedenti per cui il soggetto gestore della scuola è stato beneficiario dei contributi in oggetto;
- E. non aver subito revoche totali dei contributi in oggetto nel biennio precedente.

Il venir meno dei requisiti elencati alle lettere B. e C. deve essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione regionale.

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le risorse regionali destinate annualmente all'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento, previsti dalla legge regionale del 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, punto c), sono assegnate con le modalità di seguito indicate.

1. ALUNNI CON DISABILITA'

È riconosciuto, preliminarmente, un contributo specifico, pari a 8 euro per ciascuna ora di sostegno prevista nei singoli piani educativi individualizzati per l'anno scolastico di riferimento, per ciascun alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle scuole in cui risultano iscritti e frequentanti tali alunni.

2. AFFITTO LOCALI

Secondariamente è riconosciuto un contributo pari a 8.000 euro per la prima sezione e a 3.000 euro per ogni sezione ulteriore alla prima, in favore delle scuole che dichiarano di sostenere la spesa per l'affitto dei locali. Tale specifico contributo non potrà superare il limite massimo del 75% del canone annuo, stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato, imputabile alla scuola dell'infanzia come dichiarato nell'istanza di contributo.

3. CONTRIBUTO SEZIONALE PER DOTAZIONE ORGANICO

La restante parte della dotazione finanziaria annuale destinata alle scuole dell'infanzia non statali paritarie, in possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in oggetto, verrà distribuita secondo i seguenti criteri.

A fronte della dotazione minima di personale di cui al punto 1, è quantificato un **Contributo Sezionale** pari all'ammontare complessivo della media calcolata sulle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per ciascun livello di inquadramento dai vigenti contratti di categoria (FISM, AGIDAE, ANINSEI).

Si specifica che relativamente alla figura dell'insegnante con l'incarico di Coordinatore è riconosciuta la quota pari alla differenza fra la retribuzione minima tabellare media stabilita per la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

figura dell'insegnante e la retribuzione minima tabellare media stabilita per la figura del Coordinatore.

Gli importi delle retribuzioni minime tabellari, utilizzati per il calcolo del **Contributo Sezionale** indicato nella tabella successiva, saranno aggiornati a seguito degli incrementi stabiliti dai rinnovi dei contratti di categoria (FISM, AGIDAE, ANINSEI).

Ne consegue che il **Contributo Sezionale** è così determinato:

Tabella 1. Calcolo contributo sezionale se le funzioni di coordinamento sono svolte da un insegnante.

N.SEZIONI	INSEGNANTE (40/H sett.li)		SEGRETARIO		AUSILIARIO		COORDINATORE		CONTRIBUTO SEZIONALE(**)
	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio <u>Diff.Retrib.</u> Tabellare <u>Insegnante</u> mensile CCNL(*)	
1	1	1.835,88	1	1.488,09	1	1.335,42	0		55.912,67
2	2	3.671,76	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	80.328,96
3	3	5.507,64	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	102.359,52
4	4	7.343,52	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	124.390,08
5	5	9.179,40	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	162.445,68
6	6	11.015,28	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	184.476,24
7	7	12.851,16	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	206.506,80
8	8	14.687,04	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	228.537,36



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 2. Calcolo contributo sezionale se le funzioni di coordinamento sono svolte da personale non insegnante.

N.SEZIONI	INSEGNANTE (40/H sett.li)		SEGRETARIO		AUSILIARIO		COORDINATORE		CONTRIBUTO SEZIONALE(**)
	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio <u>retribuzione</u> Tabellare mensile CCNL(*)	
1	1	1.835,88	1	1.488,09	1	1.335,42	0		55.912,67
2	2	3.671,76	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	98.260,80
3	3	5.507,64	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	120.291,36
4	4	7.343,52	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	142.321,92
5	5	9.179,40	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	180.377,52
6	6	11.015,28	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	202.408,08
7	7	12.851,16	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	224.438,64
8	8	14.687,04	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	246.469,20

Legenda:

Qualifica	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL
INSEGNANTE	1.835,88
SEGRETARIO	1.488,09
AUSILIARIO	1.335,42
COORDINATORE	1.693,13
COORDINATORE	198,81 (differenza tra retribuzione coordinatore e retribuzione insegnante)

(*) I CCNL di categoria utilizzati per il calcolo del Valore medio della retribuzione tabellare sono: AGIDAE, ANINSEI E FISM

(**) Il Contributo Sezionale è dato dalla somma dei prodotti dei valori medi delle retribuzioni tabellari mensili calcolati per ciascun profilo professionale per il numero del personale minimo previsto in base al numero delle sezioni, moltiplicata per 12.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Qualora la dotazione finanziaria annuale non sia sufficiente a garantire l'assegnazione del contributo sezionale previsto dalla tabella, il contributo sarà ridotto proporzionalmente in ragione della disponibilità residua, fermo restando il riferimento al **Contributo Sezionale** indicato in tabella.

Qualora invece, a seguito del riconoscimento del contributo secondo i criteri di cui sopra, dovessero risultare somme residue, queste saranno distribuite a tutte le scuole, sempre in modo proporzionale al **Contributo Sezionale** indicato in tabella.

Si specifica che il contributo sezionale sarà riconosciuto purché sia rispettato quanto specificato alle lettere B e C del punto 1, in merito alla dotazione minima di personale e al numero di alunni per sezione.

L'assegnazione dei contributi è approvata, con apposita Determinazione, dal Direttore del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

3. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al contributo per la gestione delle scuole dell'infanzia non statali paritarie devono essere:

- a) pertinenti ed imputabili alla gestione della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico di riferimento;
- b) effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi quietanzati o comunque aventi valore probatorio equivalente;
- c) sostenute entro la data di presentazione del rendiconto;
- d) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- e) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Saranno riconosciute ammissibili al contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

1. **SPESE PER IL PERSONALE DI SOSTEGNO**, se è stato assegnato il contributo specifico per gli alunni con *disabilità certificata*: oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e retribuzione netta mensile, compreso il trattamento di fine rapporto (qualora effettivamente erogato in busta paga). Per il personale religioso, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento della specifica mansione e purché risulti iscritto nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 28/03/1986 (G.U. N.87 del 15/04/1986), è riconosciuta la spesa nella misura delle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per il livello di inquadramento del personale insegnante o assistente dai vigenti contratti di categoria (FISM, AGIDAE, ANINSEI). Qualora l'insegnante di sostegno, oltre lo svolgimento delle ore di sostegno stabilite dal P.E.I., presti servizio a completamento dell'orario curricolare per la medesima e/o altre sezioni, la spesa deve essere rendicontata debitamente ripartita pro-quota fra le due voci di spesa previste per il personale;
2. **SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA** se è stato assegnato il contributo specifico per la *locazione dei locali*: purché non sussistano conflitti di interesse di alcun tipo fra il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

locatore e il locatario dei locali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non vi sia coincidenza tra locatore e locatario e/o non incorra tra i suddetti soggetti alcun rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado);

3. **SPESE PER IL PERSONALE** (nel rispetto della dotazione minima di personale di cui al punto 1 e con esclusione delle spese per il personale di sostegno e per il personale addetto alla mensa e/o ad altri servizi): oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e retribuzione netta mensile, compreso il trattamento di fine rapporto (qualora effettivamente erogato in busta paga). Per il personale religioso, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento della specifica mansione e purché risulti iscritto nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 28/03/1986 (G.U. N.87 del 15/04/1986), è riconosciuta la spesa nella misura delle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per ciascun livello di inquadramento dai vigenti contratti di categoria (FISM, AGIDAE, ANINSEI). **Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per il personale addetto al servizio mensa**, ad eccezione del personale ausiliario qualora questo sia adibito anche al suddetto servizio. Nel caso in cui il personale svolga attività lavorativa anche per altri servizi diversi dalla scuola dell'infanzia, la relativa spesa deve essere rendicontata debitamente ripartita pro-quota;
4. **SPESE PER LA GARANZIA FIDEJUSSORIA**: il premio sostenuto per la stipula di idonea polizza fidejussoria o di idonea fidejussione bancaria presentata all'Amministrazione regionale per l'erogazione dell'anticipazione del contributo assegnato.

4. RIPARTO SPESE COMUNI

Qualora negli stessi locali siano erogati anche altri servizi, diversi dalla scuola dell'infanzia, quali asilo nido, scuola primaria e/o secondaria ecc., se le spese sostenute per il personale e per la locazione sono comuni fra i vari servizi devono essere opportunamente ripartite pro-quota, secondo la tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA SPESE COMUNI	BASE DI RIPARTO
SPESE PER IL PERSONALE	N. ORE DI LAVORO MENSILI PRESTATE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	N. METRI QUADRATI LOCALI UTILIZZATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E DEL RENDICONTO DELLE SPESE

La domanda di concessione del contributo e il rendiconto delle spese, resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere presentati con le modalità e nei termini previsti nell'apposito Avviso pubblico annuale emanato dal Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo in oggetto, assegnato per un determinato anno scolastico, avviene secondo le seguenti modalità:

- liquidazione di un'anticipazione, nella misura massima dell'80% dell'importo assegnato, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria di pari importo (ad esclusione dei soggetti gestori di natura pubblica);
- liquidazione del saldo dell'importo assegnato a seguito della presentazione dei rendiconti di gestione, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La liquidazione del contributo concesso è, comunque, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nel Bilancio di cassa regionale.

7. CONTROLLI

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, il Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione effettuerà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia.

I controlli potranno essere eseguiti attraverso l'espletamento di verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione presentata, da effettuarsi presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, e/o verifiche in loco presso la sede operativa della scuola dell'infanzia, secondo tempistiche e modalità stabilite dal Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

La rilevazione di irregolarità e/o l'inosservanza degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo comporteranno la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità e/o dell'insanabilità o meno degli inadempimenti riscontrati.

8. REVOCA E RIDEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

La mancata presentazione del regolare rendiconto implicherà la revoca totale del contributo concesso, l'obbligo di restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione e precluderà l'accesso ai contributi nei due anni successivi.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di assegnazione dello stesso, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La decadenza dal beneficio comporterà la revoca totale del contributo medesimo, l'eventuale restituzione delle somme già ricevute a titolo di anticipazione, precluderà l'accesso ai contributi nei due anni successivi e comporterà la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in fase di presentazione del rendiconto di gestione, il Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione si riserva, nei casi più gravi, di procedere alla revoca totale del contributo, con conseguente eventuale restituzione delle somme già ricevute a titolo di anticipazione, alla preclusione dell'accesso ai contributi nei due anni successivi e alla segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.

La perdita dei requisiti di accesso al contributo, nel corso dell'anno scolastico, comporterà la revoca parziale del contributo medesimo e la proporzionale restituzione delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione.

La revoca parziale del contributo sarà inoltre disposta qualora dovessero verificarsi uno o più dei seguenti eventi:

- la diminuzione delle ore di sostegno annuali, dichiarate nella domanda, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92;
- la diminuzione del numero di sezioni aventi i requisiti di cui alla lettera C del punto 1;
- la cessazione, l'irregolarità del contratto di locazione o la diminuzione del canone annuo riferibile alla scuola dell'infanzia durante l'anno scolastico di riferimento, qualora il contributo specificatamente concesso fosse superiore al 75% del canone aggiornato o della spesa sostenuta per la locazione.

Qualora sia rilevato, a seguito dell'attività istruttoria o di controllo, che il contributo concesso (al netto di eventuali revoche parziali dei contributi specificatamente concessi per il sostegno e/o la locazione) è superiore al limite massimo del 75% delle spese ammissibili dichiarate dai soggetti beneficiari, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo medesimo con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione.